

AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA - DISTRETTO DI TREVISO



PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RESIDENZIALE E DEI CENTRI DIURNI DEL CENTRO POLIVALENTE “ATLANTIS” PER PERSONE CON DISABILITA’, DELL’AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA – DISTRETTO DI ASOLO , PER IL PERIODO DI 36 MESI.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

INDICE

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI (RIFERIMENTI NORMATIVI)	3
ART. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO	3
Art. 3 – LINEE GENERALI E ORIENTAMENTI PER IL FUTURO	5
ART. 4 –IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO.....	6
Art. 5 – DESTINATARI	7
Art. 6 – MODALITA’ DI ACCESSO E DIMISSIONE	8
ART. 7 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.....	8
ART. 8 – UTILIZZO, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA	9
ART. 8.1 - DESCRIZIONE SINTETICA DELL’IMMOBILE.....	10
ART. 8.2 REQUISITI AUTORIZZATIVI E DI ACCREDITAMENTO	10
ART. 9 – ADEMPIMENTI E COLLABORAZIONI	11
ART. 10 – SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	11
ART. 11 - PERSONALE DIPENDENTE ED OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE DEL LAVORO.....	13
ART. 12 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA.....	14
ART. 13 – CONTESTAZIONI E PENALI	15
ART. 14 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA.....	17
ART. 15 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI	17
Art. 16 - CONTINUTA’ DEL SERVIZIO	18
ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA	18
ART. 18 - DANNI A TERZI – COPERTURE ASSICURATIVE	20
ART. 19 - MODALITA’ DI FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	21
ART. 20 - RESPONSABILE DEI RAPPORTI CON L’APPALTATORE	23
ART. 21 – REVISIONE PREZZI	23
ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	23
ART. 23 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.....	25
ART. 24 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI	25
ART. 25 - PROTOCOLLO DI LEGALITA’	25
ART. 26 - CODICE DI COMPORTAMENTO	27
ART. 27 VARIAZIONI SOGGETTIVE	27
ART. 28 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE E COMUNICAZIONI.....	27
ART. 29 RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL’AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL’APPALTO E MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE DALL’AZIENDA.....	28
ART. 30 - NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	28
ART. 31 - FORO COMPETENTE.....	28
ART. 32 – DISPOSIZIONI FINALI	28

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI (RIFERIMENTI NORMATIVI)

L'attività contrattuale dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana (di seguito denominata Azienda) è retta dal Codice Civile, dalla normativa specifica vigente in materia e dalla lex specialis di gara.

Costituisce oggetto del presente appalto - che verrà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – l'affidamento della “gestione del servizio residenziale e dei centri diurni del centro polivalente “Atlantis” per persone con disabilità, dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana – Distretto di Asolo , per il periodo di 36, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi”.

ART. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento della gestione di:

- servizi di seguito specificati per persone con disabilità;
- l'immobile con relative pertinenze, sede dei servizi.

I servizi sono i seguenti:

- una RSA: Servizio Residenziale per disabili con limitazioni di autonomia sia fisiche che mentali;
- due Centri Diurni che accolgono persone con gravi-gravissime disabilità con un nucleo dedicato ad adolescenti e giovani adulti (ex CERD);
- un Centro Diurno che accoglie persone con disabilità motoria e disabilità acquisite, anche con cerebrolesioni (ex CDM)
- un Centro Diurno che accoglie persone con disabilità medio-grave (ex CEOD).

Ex denominazione	Descrizione UDO legge 22	
Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) “Olimpo”	Servizio residenziale per disabili con limitazioni di autonomia sia fisiche che mentali	23+1 posto di pronta accoglienza
TOTALE POSTI RESIDENZIALI		24
Centro Educativo Riabilitativo Diurno (CERD) “Dafne”	Servizio territoriale a carattere diurno rivolto a persone con disabilità con diversi profili di autosufficienza. All’interno di questi è previsto un nucleo con al massimo sei posti per adolescenti e giovani adulti	30
Centro Educativo Riabilitativo Diurno (CERD) “Dedalo”		30
Centro Disabili Motori (CDM) “Pegaso”		20
Centro Educativo Occupazionale Diurno (CEOD) “Pleiadi”		25
TOTALE POSTI DIURNI		105

I servizi sono programmati nel Piano di Zona e la loro evoluzione viene monitorata dai tavoli di lavoro del sistema disabilità.

L'Unità di Offerta RSA, così come definita dalle DGRV 84/2007 e 1103/2019, è un servizio residenziale per persone con disabilità grave, con importanti limitazioni nella sfera dell'autonomia personale e sociale e, in presenza di compromissioni nelle funzioni tali da determinare necessità di interventi sanitari, riabilitativi ed assistenziali non fruibili in un contesto domiciliare e/o in altre strutture con differenti livelli di protezione.

Il Servizio comprende, inoltre, un posto per l'accoglienza temporanea e di emergenza.

Il servizio residenziale individua i bisogni del vivere quotidiano che ampliano e completano il bisogno abitativo, le necessità legate ad attività ed interessi diurni e vitali delle persone (bisogni di salute, integrità fisica, sicurezza, di sviluppo emotivo, affettività, espressione di sé, autorealizzazione, appartenenze, libertà di espressione, relazione con la natura, gioco...). Per realizzare tali bisogni la presenza dell'operatore può essere diretta o indiretta: il supporto dell'operatore può concretizzarsi attraverso una verifica e supervisione degli spazi di autonomia comunque previsti nel progetto personale.

La RSA è aperta 365 giorni all'anno. La frequenza può essere a lungo termine, su 23 posti, in regime di pronta accoglienza oppure in residenza programmata sul rimanente posto letto.

Nei 365 giorni sono compresi anche i soggiorni climatici.

La RSA è collegata ad una rete di residenzialità leggera del territorio finalizzata allo sviluppo e mantenimento di autonomie abitative.

L'unità di offerta centro diurno, così come definita dalle DGRV 84/2007 e 740/2015, è un servizio territoriale rivolto a persone con disabilità con diversi profili di autosufficienza.

Il centro diurno è un luogo in cui si concorre a realizzare, attraverso il progetto personalizzato, il progetto di vita della persona con disabilità insieme alla famiglia¹.

Il centro diurno rappresenta una opportunità nella rete dei servizi e garantisce alle persone con disabilità risposte a livello sanitario, socio-sanitario, sociale e l'accompagnamento all'esercizio di diritti offrendo competenze e flessibilità di risposte. All'interno del servizio la persona ha il diritto/dovere di essere soggetto adulto, attivo, impegnato in un proprio percorso di "abilitazione" che ne valorizzi al meglio tutte le potenzialità di sviluppo, di inclusione, di interazione con la rete comunitaria e sociale in cui vive. Le attività di inclusione sociale necessariamente riguardano attività svolte fuori dalle sedi fisiche dei centri, anche attraverso attività sperimentali e/o innovative concordate nei progetti personalizzati, anche senza il supporto diretto di un operatore.

In particolare sono previste: attività nell'area delle autonomie, attività socio ricreative espressive ordinarie, attività occupazionali e di laboratorio finalizzate a prodotto finito, percorsi educativo occupazionali esterni, attività infermieristiche e riabilitative integrative, attività aggiuntive, vitto e trasporto.

Il centro diurno è aperto mediamente 7 ore al giorno, 5 giorni la settimana, con una media settimanale di 35 ore, per un totale di 227 giorni all'anno. Al fine di garantire efficienza organizzativa e flessibilità (programmazione, formazione obbligatoria e riunioni d'équipe, ...) l'orario giornaliero potrà essere articolato diversamente, previo accordo con il Servizio disabilità dell'Azienda e famiglie, garantendo comunque il numero di 35 ore settimanali di servizio.

Il servizio di trasporto deve assicurare che mediamente gli utenti che frequentano a tempo pieno possano essere effettivamente presenti nel centro diurno per almeno 35 ore settimanali. Nei casi in cui l'orario di trasporto giornaliero sia superiore alle due ore complessive la parte eccedente sarà imputata fra le ore di servizio.

Nei 227 giorni sono compresi i soggiorni climatici.

¹ Laddove la famiglia sia assente è previsto il coinvolgimento dell'amministratore di sostegno o tutore

E' possibile, su decisione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale, la frequenza a tempo parziale e, in situazioni di particolare complessità, la frequenza contemporanea centro diurno - struttura residenziale.

Tenuto conto dei profili di gravità degli utenti presenti nei quattro Centri diurni, si ritiene di dover garantire, oltre ai requisiti organizzativi previsti dalle DGRV 84/200 e DGRV 740/2015, le seguenti risorse aggiuntive di personale:

- 27 ore settimanali di infermiere;
- 9 ore settimanali di psicologo/neuropsicologo.

Le attività di fisioterapia vengono erogate direttamente dall'Azienda ULSS 2.

I Servizi residenziale e diurno operano in modo integrato e non sono separabili. La loro integrazione, dovuta anche alla logistica della struttura, permette alle persone seguite di usufruire di Servizi aggiuntivi che altrimenti non potrebbero essere erogati.

Le attività di cui al presente appalto si svolgeranno all'interno del complesso edilizio denominato "Centro Atlantis", sito a Castelfranco Veneto (TV), in Via Postioma 23/a, di proprietà dell'Azienda U.L.S.S. 2 Marca Trevigiana, la quale concede in uso l'immobile all'aggiudicatario del Servizio per lo scopo di cui all'Appalto in oggetto e per la durata dello stesso.

Le prestazioni a carico dell'aggiudicatario del presente appalto comprendono anche la completa gestione e manutenzione ordinaria edile ed impiantistica del complesso edilizio, come descritto al successivo art. 8.

Art. 3 – LINEE GENERALI E ORIENTAMENTI PER IL FUTURO

Il soggetto gestore deve garantire la gestione dei servizi nel rispetto dei seguenti principi:

- il Sistema Disabilità utilizza come modalità di classificazione l'ICF (*International Classification of Functioning, Disability and Health*) quale strumento valido per la descrizione, classificazione e valutazione della condizione di disabilità. La disabilità viene definita come la conseguenza o il risultato di una complessa relazione fra la condizione di salute di un individuo, i fattori personali e i fattori ambientali che rappresentano le circostanze in cui vive.
- La persona con disabilità è un cittadino con pieni diritti, libertà e responsabilità (Convenzione Onu). Fa parte di una famiglia e di una comunità territoriale: i rapporti con gli altri componenti della famiglia e della comunità sono fondamentali nella costruzione dell'identità personale e nella progettazione di vita.
- Il Sistema Disabilità, insieme alle famiglie, promuove una qualità di vita adeguata e dignitosa, l'autodeterminazione, l'abilitazione, l'assunzione di autonomia e responsabilità delle persone seguite. La famiglia è vista in un'ottica di cittadinanza attiva rispettando i principi di solidarietà e sussidiarietà.
- L'organizzazione dei servizi è realizzata con un approccio partecipativo secondo un'ottica di rete e di comunità. Secondo quest'ottica sono potenziate le relazioni e le sinergie fra gli enti locali, i servizi pubblici, del privato sociale, del volontariato e con la comunità territoriale con il fine di favorire l'interazione tra ciascuna persona e il suo ambiente. L'area della disabilità contribuisce ad elevare il capitale sociale di una comunità e, nell'offrire i propri servizi, si ispira a principi di welfare generativo.

Per attuare tali principi sono da privilegiare strumenti di lavoro quali: la co-progettazione, i sistemi di empowerment delle persone e delle famiglie, i gruppi di auto mutuo aiuto, il ruolo attivo delle persone con disabilità e delle famiglie (es. tutor familiari o utenti esperti).

ART. 4 –IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO

L'importo a base d'asta dei servizi residenziali e diurni presso Il Centro Polivalente "Atlantis" è pari ad Euro 3.326.526,00 annui (IVA esclusa ove prevista), corrispondente ad Euro 9.979.578,00= (IVA esclusa ove prevista) per il periodo di 36 mesi.

Per quanto concerne i centri diurni viene corrisposta una retta giornaliera secondo gli importi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 740 del 14 maggio 2015, moltiplicate per i giorni di apertura dell'anno e per il numero di utenti effettivamente in carico per ogni centro diurno, a cui va detratta la somma annuale di € 92.417,54 (+IVA) ottenuta dalla differenza tra il canone di locazione spettante all'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana e le spese di manutenzione della struttura di cui all'art. 8 del presente Capitolato.

I giorni di apertura si stimano in un massimo di 227 giornate annue, fatto salvo eventuali disposizioni della Regione del Veneto e/o dell'Azienda ULSS n. 2 in caso di emergenza sanitaria (es. Covid-19).

il numero di utenti presunto e del tutto orientativo per livello di gravità viene di seguito riportato:

Livello 1 Gravità alta	48 utenti
Livello 2 Gravità media	53 utenti
Livello 3 Gravità bassa	4 utenti
TOTALE	105 utenti

Per quanto riguarda le assenze per i centri diurni, si precisa quanto segue:

- in caso di assenza si applicano le disposizioni contenute nella DGRV 740/2015, che prevedono, tra l'altro, una rimodulazione della retta giornaliera a seconda del numero di giorni di assenza, come dettagliatamente riportato nell'Allegato D alla DGR n. 740 del 14/05/2015, cui si fa espresso richiamo.

Per quanto concerne la residenza sanitaria assistenziale, viene corrisposta una quota sanitaria pari a quella prevista dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1103 del 30 luglio 2019, previa verifica della presenza dei nuovi requisiti funzionali previsti dalla stessa DGR, moltiplicata per i giorni di apertura dell'anno (giorni 365) e per gli utenti effettivamente presenti (attualmente n. 24 utenti accolti), che presentano un livello di gravità a "moderato impegno assistenziale e tutelare".

Per quanto riguarda la RSA, in caso di assenza dell'utente a qualsiasi titolo (incluso ricovero ospedaliero), si precisa quanto segue:

- la quota sanitaria sarà riconosciuta nella misura del 100% per quanto attiene il giorno di uscita e di rientro dell'ospite (per giorno si intende dalle ore 00.00 alle ore 24.00 della stessa giornata). Nel caso di assenza per ricovero ospedaliero, le giornate che attengono il secondo giorno di uscita e fino al giorno precedente a quello di rientro dell'ospite, la quota sanitaria sarà riconosciuta nella misura del 50%; nulla è dovuto per altre tipologie di assenza;
- la quota alberghiera, a carico dell'utente e/o del civilmente obbligato, sarà riconosciuta nella misura del 100% per qualsiasi tipologia di assenza (incluso ricovero ospedaliero).

In caso di trasferimento dell'ospite in altra unità di offerta residenziale, la tariffa (somma della quota sanitaria e della quota alberghiera) della giornata di presenza (per giornata si intende dalle ore 00.00 alle ore 24.00 della stessa giornata) è riconosciuta all'unità di offerta residenziale che riceve l'ospite; in caso di altre tipologie di cessazione (rientro a domicilio/dimissioni/decesso), viene riconosciuta la tariffa della giornata di presenza (somma della quota sanitaria e della quota alberghiera).

La quota alberghiera corrisposta dall'utente e/o dal civilmente obbligato (es Comune di residenza dell'assistito) indicata nell'offerta economica, deve essere ricompresa nel range tra € 52,00 ed € 62,00 giornalieri (IVA inclusa).

Il soggetto gestore dovrà provvedere a curare le operazioni relative all'incasso della quota di compartecipazione da parte dell'utente o del civilmente obbligato.

Viene corrisposto altresì:

- un canone settimanale per garantire l'assistenza infermieristica per un fabbisogno stimato di 27 ore settimanali dal lunedì al venerdì nell'arco dell'apertura dei centri diurni;
- un canone settimanale per consulenze effettuate da psicologi o neuropsicologi, per un fabbisogno stimato di 9 ore settimanali nell'arco dell'apertura settimanale dei centri diurni.

Il servizio avrà una durata di 36 mesi, a decorrere dalla data di effettivo inizio dello stesso.

Il servizio deve essere attivato entro il termine massimo di 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto o dal verbale di anticipata esecuzione in via d'urgenza.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data di scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi, per un importo di € 6.653.052,00=(IVA esclusa ove prevista), e/o di altre imposte e contributi di legge. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Tale rinnovo sarà subordinato all'adozione di un formale provvedimento amministrativo, in carenza del quale il contratto non potrà rinnovarsi tacitamente.

Il servizio viene inizialmente affidato, a titolo di prova, per la durata di 6 (SEI) mesi.

L'Azienda si riserva di adeguare le prestazioni sopra citate, in relazione alle entrate derivanti dai finanziamenti locali e dall'assegnazione di contributi regionali.

Il contratto si risolverà nel caso di mancato superamento del periodo di prova, valutato secondo quanto previsto ai successivi articoli del presente Capitolato e, in particolare, con riferimento agli esiti del monitoraggio del servizio, di cui all'Art. 10. La comunicazione di mancato superamento del periodo di prova alla Ditta aggiudicataria verrà data con un preavviso di almeno 30 giorni solari rispetto alla scadenza dei sei mesi.

Qualora la Ditta aggiudicataria non superi il periodo di prova, l'Azienda si riserva la facoltà di affidare il servizio oggetto del presente appalto, per il restante periodo, alla Ditta che segue nella graduatoria della gara.

Art. 5 – DESTINATARI

Accedono ai servizi persone con disabilità in età post scolare (salvo deroghe motivate) individuate dalle Unità Valutative Multidimensionali Distrettuali dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana - Distretto di Asolo.

I profili delle persone frequentanti i centri diurni e residenziali sono molteplici e per queste l'ente gestore elaborerà adeguati percorsi specifici.

Le tipologie possibili di disabilità possono essere:

- disabilità intellettiva congenita o acquisita anche con problemi comportamentali
- disturbi dello spettro autistico anche con problemi comportamentali
- disabilità motoria congenita e/o acquisita, anche da cerebrolesioni acquisite anche con problemi comportamentali.

L'ente gestore potrà proporre altre, o diverse, tipologie di utenza specificando i percorsi progettuali.

Tutte le persone hanno un profilo SVAMDI che ne determina la gravità e necessità di assistenza.

Art. 6 – MODALITA' DI ACCESSO E DIMISSIONE

Le modalità di accesso e dimissione sono definite nel "Regolamento unico aziendale per l'accesso ai servizi residenziali e semiresidenziali per le persone con disabilità", di cui alla deliberazione n. 2296/2017 dell'azienda ULSS.

L'inserimento degli utenti nei servizi appaltati avviene sulla base delle liste d'attesa predisposte dal Servizio disabilità del Distretto Asolo in base agli esiti delle UVMD che certificano il profilo di gravità di ogni soggetto attraverso SVAMDI.

Il Servizio Disabilità, la persona e la sua famiglia², eventualmente l'Ente Locale, concordano un "Progetto d'inserimento" sulla base delle caratteristiche della persona, della famiglia, del contesto sociale in cui la persona è inserita, e sulla base dei risultati che ci si prospetta di ottenere.

Il progetto d'inserimento viene recepito dall'équipe del Centro Diurno o Residenziale e, attraverso un percorso di conoscenza della persona, condivisione con la famiglia e confronto con l'operatore referente del servizio disabilità, viene redatto entro tre mesi un "progetto personalizzato".

Il progetto personalizzato viene rivisto, concordato con la famiglia e il servizio disabilità almeno una volta l'anno.

In caso di inserimenti da territori diversi dal Distretto Asolo, il Progetto Personalizzato sarà concordato e monitorato con l'équipe del territorio di provenienza.

Le dimissioni vengono disposte dall'UVMD, anche su proposta/richiesta dell'utente, della famiglia, dell'ente gestore e del servizio disabilità. Le dimissioni possono essere promosse e facilitate attraverso forme innovative di intervento che prevedano processi per il mantenimento di abilità residue, per l'inclusione sociale, per la promozione di autonomia, attraverso il rientro nella propria abitazione o il passaggio a progetti di "residenzialità leggera" (es. appartamenti) o di tirocinio.

Nel caso di dimissioni verso i servizi dell'età anziana, l'Ente Gestore si attiverà con processi di mediazione ed accompagnamento.

ART. 7 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La ditta aggiudicataria avrà l'obbligo, di assegnare ed impiegare, in riferimento al servizio oggetto dell'appalto, personale professionale qualificato in possesso delle necessarie autorizzazioni e qualifiche professionali e dei requisiti sanitari ed amministrativi previsti dalla legislazione vigente.

² Laddove la famiglia sia assente è previsto il coinvolgimento dell'amministratore di sostegno o tutore

L'aggiudicataria si impegna a gestire le attività con personale in possesso di titolo abilitante rilasciato dalle competenti autorità, ove prescritto, e a sostituire immediatamente l'operatore che, con il suo operato, abbia dato origine a lagnanze o non consenta il sereno e buon svolgimento dell'attività.

Gli orari di ogni singola figura professionale sono definiti dal Coordinatore/referente tecnico organizzativo dei Centri Diurni e del Servizio Residenziale dell'aggiudicataria secondo i parametri di assistenza previsti dalla Legge Regionale 22/2002, dalla DGRV 740 del 2015, dalla DGRV 1103 del 2019, in rapporto agli orari di frequenza degli utenti stessi ed agli orari di apertura del Servizio stesso.

Tutto il personale della Ditta dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento riportante nome e cognome, fotografia, e denominazione della ditta di appartenenza.

Il personale della Ditta è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio ed il rispetto della normativa sulla Privacy su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Qualsiasi attività posta in essere dall'aggiudicatario all'interno del Centro Polivalente Atlantis che non sia svolta per le finalità previste dal presente capitolato dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana.

ART. 8 – UTILIZZO, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA

Il servizio oggetto dell'appalto viene svolto utilizzando l'immobile messo a disposizione dall'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, situato in Castelfranco Veneto in via Postioma 23/a.

L'affidatario prenderà in consegna l'immobile con i locali, gli impianti tecnologici, le attrezzature, gli arredi e quant'altro non espressamente indicato.

All'atto della consegna del servizio, si provvederà, in contraddittorio, alla redazione di uno Stato di Consistenza dell'immobile nonché al censimento degli arredi e delle attrezzature presenti.

Parimenti, alla scadenza contrattuale si provvederà, in contraddittorio, alla redazione di uno Stato di Consistenza dell'immobile nonché al censimento degli arredi e delle attrezzature presenti.

Si precisa che le prestazioni a carico dell'aggiudicatario del presente Appalto comprendono anche la completa gestione edile ed impiantistica del complesso edilizio "Centro Atlantis" ovvero, a mero titolo indicativo e non esaustivo:

- tutte le forniture energetiche ed utenze (acqua, gas, energia elettrica, rifiuti, fognature, ecc.);
- lavori di manutenzione ordinaria sui fabbricati, sugli impianti tecnologici e sulle aree afferenti al centro medesimo (pertinenze, aree verdi, piazzali, ingressi, ecc.), secondo i contenuti minimi indicati nel documento allegato al presente (ALLEGATO sub. 5 "Contenuti minimi per la manutenzione edile ed impiantistica del Centro Atlantis di Castelfranco Veneto");
- esercizio, manutenzione e adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici, da attuare in qualità di responsabile dell'impianto anche tramite soggetto all'uopo delegato "terzo gestore/responsabile impianti", dotato di idonei requisiti e abilitazioni di Legge;
- utilizzo e la manutenzione ordinaria delle apparecchiature/attrezzature ed arredi in dotazione al Centro.

L'appaltatore si impegna affinché i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici siano qualificati ai sensi dell'art. 84 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero posseggano i requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dall'art. 90 del DPR 207/2010.

Il soggetto gestore si impegna al massimo rispetto nell'uso dei locali, degli spazi esterni e degli arredi in essi contenuti.

Ogni utilizzo dei locali e degli spazi esterni diverso e non previsto dal presente capitolato dovrà essere preventivamente concordato/autorizzato dall'Azienda.

L'uso dei locali e degli spazi esterni non può essere ceduto neppure temporaneamente a terzi, fatta salva autorizzazione scritta rilasciata dall'Azienda previa richiesta motivata trasmessa a mezzo pec.

Qualunque modifica edile od impiantistica al fabbricato si rendesse necessaria, anche finalizzata al miglior utilizzo dei locali e degli spazi, dovrà essere preventivamente concordata con l'Azienda.

L'aggiudicatario potrà integrare a proprio carico gli arredi interni ed esterni ritenuti necessari per la conduzione del servizio in appalto, in accordo con l'Azienda ULSS.

ART. 8.1 - DESCRIZIONE SINTETICA DELL'IMMOBILE

Il Centro Atlantis risulta composto da un centro polivalente di più nuclei funzionali e da una residenza assistenziale. In particolare :

- servizio diurno: n. 3 corpi di fabbrica denominati Braccio Nord, Braccio Ovest e Braccio Sud, prevalentemente monopiano, funzionalmente collegati e a forma di quadrilatero con area verde centrale che ospitano i centri diurni;
- sala polivalente aggregata alla parte Ovest al fabbricato;
- centro cottura: situato nel braccio Est, localizzato al piano terra, area destinata alla preparazione dei pasti per gli ospiti del Centro. Con riferimento a quanto indicato al precedente articolo 8 si precisa che il centro cottura è destinato unicamente alla preparazione dei pasti per gli ospiti e le attività del Centro; ogni diverso uso (come ad esempio la preparazione di pasti per altri centri o altro) dovrà essere preventivamente richiesto ed autorizzato dall'Azienda;
- uffici amministrativi: posti al piano primo del braccio nord, condividono gli impianti tecnologici e di servizio con il resto della struttura;
- servizio residenziale: n. 1 corpo di fabbrica a due piani posto a est del complesso, funzionalmente connesso al corpo principale con cui condivide gli impianti tecnologici e di servizio;
- centrali tecnologiche e magazzini: centrali tecnologiche (termoidraulica, elettrica e magazzini) situate al piano interrato, sotto al Braccio Est e al centro cottura. Si accede alla zona tramite uno scivolo carraio.

Completa la dotazione del centro una piscina fisioterapia completa di servizi e locali accessori, situata nell'area a nord ovest.

Per una migliore individuazione e descrizione del complesso immobiliare si allegano al presente capitolato:

- ALLEGATO sub. 1_Planimetria di Inquadramento;
- ALLEGATO sub. 2_Piante dello stato attuale;
- ALLEGATO sub. 3_Agibilità del Centro polivalente;
- ALLEGATO sub. 4_Agibilità della Residenza Assistenziale per Disabili.

Gli impianti tecnologici sono comuni ed a servizio di tutto il complesso.

La struttura è dotata di centrale termica a gas, di acqua calda sanitaria con serbatoi inerziali, di raffrescamento ad acqua/aria, mentre l'alimentazione elettrica è a bassa tensione con pot. di 200 Kw e deriva da cabina Enel di trasformazione posta a confine del complesso. La struttura è inoltre dotata di gruppo elettrogeno di emergenza.

È presente, inoltre, un impianto di rilevazione incendi con vasca di accumulo e pompa di pressurizzazione del circuito delle manichette.

ART. 8.2 REQUISITI AUTORIZZATIVI E DI ACCREDITAMENTO

Il soggetto al quale viene aggiudicato il servizio deve garantire:

- la predisposizione delle evidenze necessarie al superamento della visita di Autorizzazione ed Accredimento per tutte le unità di Offerta oggetto del contratto
- il mantenimento della conformità ai requisiti ed indicatori previsti dalle unità di offerta per tutta la durata del contratto

I requisiti e gli indicatori di riferimento per la predisposizione delle evidenze e per il mantenimento della conformità sono i seguenti:

1. Requisiti Generali di area sociosanitaria AREA 6 (DGRV 84 del 2007)
2. Requisiti Disabili (DGRV 84 del 2007)
3. Requisiti RSA disabili (DGRV 84 del 2007) (DGRV 1103 del 2019)
4. Requisiti Centro diurno per persone con disabilità (DGRV 84 del 2007) (DGRV 740 del 2015)

5. Indicatori di attività e risultati (All.D DGRV 84 del 2007)

Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 l'Azienda ULSS dispone la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- perdita della conformità ad un requisito o mancato raggiungimento dello standard relativo agli indicatori previsti per l'unità di offerta oggetto del presente capitolato speciale e relativo all'autorizzazione o all'accreditamento;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni; - accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti a qualsiasi titolo per l'aggiudicatario e ai relativi titolari di partecipazioni.

ART. 9 – ADEMPIMENTI E COLLABORAZIONI

In tutte le fasi di erogazione del servizio, l'Ente Gestore deve contribuire alla realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale della persona con disabilità attraverso l'utilizzo delle risorse del territorio.

In tutte le fasi di erogazione del servizio, devono essere messe in atto azioni finalizzate ad attuare l'integrazione con il servizio disabilità distrettuale e con gli altri servizi socio-sanitari e sociali del territorio. In particolare, è da considerare parte significativa del servizio la partecipazione ai coordinamenti e ai tavoli di lavoro. Tali tavoli possono essere proposti dagli enti che concorrono a formare il sistema disabilità e possono essere attivati di volta in volta per affrontare criticità particolari o sviluppare aspetti innovativi dei servizi.

L'Ente Gestore si impegna a trasmettere al Servizio Disabilità dell'Azienda ULSS, entro 30 giorni dalla stipula del contratto o dal verbale di esecuzione anticipata e comunque entro il mese di gennaio di ogni anno, il programma operativo per l'anno in corso, secondo lo schema previsto dal servizio disabilità, e una relazione di verifica delle attività svolte nell'anno precedente.

La Ditta aggiudicataria è tenuta inoltre a:

- predisporre la cartella individuale con tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto personalizzato, aggiornato almeno annualmente;
- attivare un sistema di rilevazione sistematico rispetto alla gestione del servizio con modalità e tempi indicati dall'Azienda ULSS 2.
- aggiornare ed implementare i dati nei sistemi informativi Atl@nte e Arcipelago o altri sistemi indicati dall'Azienda o dalla Regione del Veneto
- predisporre un regolamento interno per regolare la vita quotidiana nei servizi appaltati, i rapporti con gli ospiti, le famiglie e i servizi dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana - Distretto Asolo, e trasmetterne copia al Servizio Disabilità del Distretto Asolo.

ART. 10 – SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

1) Descrizione generale del sistema di controllo

L'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana – Distretto Asolo si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato.

I controlli si riferiscono agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dalla L.R. 22/2002, dal presente Capitolato, oltre a quelli dichiarati dalla Ditta, in sede di presentazione dell'offerta di gara.

Con l'espressione *sistema di controllo*, si intende quello strumento volto ad accertare l'esistenza o meno dei requisiti cardine del servizio prestato dalla Ditta aggiudicataria, accertamento all'esito del quale, in caso di riscontrata mancanza dei predetti requisiti, l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana - Distretto Asolo - procederà direttamente con l'invio di contestazioni e l'applicazione delle relative penali.

In merito a ciò, si individuano e descrivono gli **strumenti e le modalità** attraverso cui tale operazione di controllo trova concreta attuazione.

2) Controllo dei requisiti del servizio

Per requisiti del servizio, si intendono sia gli elementi costitutivi essenziali (artt. 2/3/4/5/6/7/8/9 del presente Capitolato) che connaturano la prestazione resa dalla Ditta aggiudicataria e che la stessa è tenuta a garantire all'Azienda ULSS, sia secondo quanto specificato in relazione ai singoli interventi oggetto del servizio.

Tale tipologia di controllo ha lo scopo di accertare l'esistenza o meno dei requisiti minimi ed essenziali del servizio, senza i quali il servizio stesso non può considerarsi tale. Tale attività è, pertanto, volta a garantire l'esecuzione della prestazione dovuta secondo quanto indicato nel contratto e valutare la rispondenza a quanto dichiarato e/o previsto.

Il servizio offerto dalla Ditta aggiudicataria sarà oggetto di verifica periodica sul rispetto del Capitolato Speciale d'Appalto, oltre che su quanto dichiarato dalla Ditta stessa nel progetto.

Nello specifico, i controlli si riferiranno ai tempi, modi e qualità di esecuzione delle prestazioni, con possibilità, in caso di inadempienza, di risoluzione del contratto, ai sensi dell'Art. 22 del presente Capitolato.

L'Azienda ULSS, attraverso il proprio personale referente, può effettuare tutti i controlli necessari sulle prestazioni della Ditta aggiudicataria, affinché le stesse siano rispondenti a quanto previsto nel presente Capitolato, integrato da quanto esplicitato nel progetto proposto.

L'Azienda ULSS, per mezzo di proprio personale incaricato, ha la facoltà di verificare, in particolare:

- A.** l'effettiva esecuzione della prestazione, in modo conforme alla L.R. 22/2002, al Capitolato Speciale d'Appalto ed al progetto presentato dalla Ditta aggiudicataria;
- B.** il rispetto di quanto previsto dall'Art. 7 del presente Capitolato, con riferimento al personale preposto all'espletamento del servizio;
- C.** la presentazione all'Azienda ULSS, prima della stipula del contratto, dell'elenco nominativo del personale impiegato e l'aggiornamento dello stesso con frequenza annuale (Art. 11);
- D.** le prestazioni del personale impiegato nel servizio in maniera conforme ai contenuti previsti dalle DGRV 84/2007, DGRV 740/2015 e 1103/2019 e , alla propria qualifica ed al progetto presentato dalla Ditta aggiudicataria;
- E.** la tempestiva sostituzione degli operatori assenti, garantendo il passaggio di consegne ai sostituti (Art. 7);
- F.** la partecipazione degli operatori del servizio ai tavoli di lavoro del sistema disabilità (Art. 9);
- H.** la cartella individuale di ciascun utente, contenente il progetto personalizzato aggiornato almeno annualmente (Art. 9);
- I.** la trasmissione, da parte della Ditta al Servizio Disabilità dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana – Distretto di Asolo della relazione sull'andamento tecnico della gestione del servizio e sui risultati ottenuti relativa all'anno precedente, unitamente al documento di progettazione per l'anno in corso ad una dichiarazione sull'avvenuto aggiornamento dei progetti personalizzati, -entro il mese di gennaio di ogni anno (Art. 9).
- L.** l'aggiornamento e implementazione dati nei sistemi informativi Atl@nte e Arcipelago o altri sistemi indicati dall'Azienda o dalla Regione del Veneto (Art. 9)

Al successivo Art. 13, vengono definite la modalità con cui procedere con le contestazioni e l'applicazione di eventuali penali per servizi resi al di sotto della soglia di accettazione.

ART. 11 - PERSONALE DIPENDENTE ED OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE DEL LAVORO

La Ditta aggiudicataria, in sede di esecuzione, deve avvalersi di personale qualificato e/o specializzato, della cui condotta è ritenuto responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.

Nel rispetto della normativa vigente, la clausola sociale di assorbimento del personale prevede di utilizzare, per l'esecuzione dell'appalto, in via prioritaria, i lavoratori del precedente appalto a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa della Ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione dell'appalto stesso.

Il personale impiegato dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità. E' a carico della Ditta aggiudicataria la predisposizione e l'effettuazione delle visite periodiche, delle vaccinazioni ed altri adempimenti prescritti dalle norme vigenti, previsti per il personale dipendente dell'Azienda impiegato in analoghe mansioni. In tal senso, l'Azienda ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie-necessarie per l'espletamento del servizio.

I nominativi e la qualifica del personale impiegato dalla Ditta aggiudicataria per l'effettuazione delle prestazioni contrattuali, devono essere comunicati al Servizio Disabilità dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana – Distretto di Asolo, prima dell'avvio dell'esecuzione contrattuale.

L'aggiudicatario curerà l'aggiornamento e la comunicazione dell'elenco contenente i predetti dati con frequenza annuale, fatta salva la necessaria tempestiva comunicazione all'Azienda ULSS 2 del nominativo e della relativa qualifica del personale di nuovo inserimento nelle attività del Centro Atlantis.

L'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana - Distretto di Asolo si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale della Ditta aggiudicataria, qualora quest'ultimo abbia dato motivo di lagnanza e/o non consenta il buon svolgimento delle attività.

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, la Ditta aggiudicataria dovrà garantirne lo svolgimento senza soluzione di continuità, anche in caso di scioperi o di vertenze sindacali del proprio personale. Nei periodi di ferie o malattia, il personale dipendente dell'Appaltatore dovrà essere sostituito tempestivamente, senza alcun costo aggiuntivo per l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana - Distretto Asolo-

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta aggiudicataria, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana - Distretto Asolo non esonera le responsabilità dell'aggiudicatario per quanto riguarda l'esatto adempimento dell'appalto, né la responsabilità per danni a cose o persone.

Tutti i rapporti giuridici, economici, normativi e disciplinari riferiti al personale sono di esclusiva competenza e responsabilità dell'aggiudicatario.

La Ditta aggiudicataria è tenuta verso i propri dipendenti e verso i soci lavoratori, in caso di cooperative, all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nonché a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, e ad assumere a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta Aggiudicataria è obbligata, altresì, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana - Distretto di Asolo, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, opera una ritenuta fino al venti per cento dell'importo contrattuale; il relativo importo è versato all'appaltatore solo dopo che l'Ispettorato del Lavoro dichiara cessata la situazione di inadempienza.

Per quanto ivi non previsto, valgono le disposizioni sulla legislazione del lavoro.

La Ditta aggiudicataria deve certificare, a richiesta dell'Azienda ULSS, l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, ove dovuti, nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperative, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto.

Qualora la Ditta aggiudicataria non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana - Distretto Asolo procederà alla sospensione del pagamento delle fatture assegnando alla Ditta aggiudicataria un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento la Ditta aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento dei danni.

ART. 12 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

L'Aggiudicatario è tenuto:

1. a mantenere riservati i dati sanitari, economici, statistici, amministrativi nonché quelli concernenti il personale, che vengono acquisiti in relazione alla effettuazione delle prestazioni di cui alla presente gara d'appalto nel rispetto della normativa sulla privacy;
2. a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma;
3. a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio;
4. ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, eliminare il rischio di accesso non autorizzato o non conforme;
5. ad individuare per iscritto gli incaricati, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
6. a gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti dei dati sensibili;
7. in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, a controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi.

L'Aggiudicatario si impegna ad usare nei confronti di tali dati riservati il livello di discrezione, non inferiore alla cura e discrezione usate dallo stesso nei confronti dei propri dati di natura simile.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori. Si impegna, altresì, ad attenersi scrupolosamente alla normativa vigente sul trattamento dei dati e si impegna a comunicare all'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana i nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati.

Gli obblighi sopra elencati non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché, salva diversa pattuizione, le innovazioni, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Impresa sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Conformemente l'Amministrazione manterrà riservate le informazioni tecniche della Ditta che venissero portate a sua conoscenza nonché i dati tecnici forniti dalla Ditta stessa in fase di esecuzione contrattuale.

L'Aggiudicatario, infine, è tenuto a consegnare, al termine del rapporto contrattuale e su supporto informatico, tutti i dati e le informazioni di carattere anagrafico e statistico, riguardanti il servizio svolto. Si precisa che anche le cartelle cliniche dovranno essere consegnate, a fine esecuzione contrattuale, alla Stazione appaltante, quale soggetto deputato alla loro conservazione.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Azienda stessa ed ai terzi.

ART. 13 – CONTESTAZIONI E PENALI

Poiché il servizio contemplato è da ritenersi di pubblica utilità, la Ditta aggiudicataria per nessuna ragione può sospenderlo, effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito, eseguirlo in ritardo.

1. Contestazioni

L' Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana - Distretto di Asolo farà pervenire alla Ditta, per iscritto, a mezzo di raccomandata a/r o Posta Elettronica Certificata, le eventuali contestazioni e i rilievi conseguenti ai controlli effettuati dal proprio personale incaricato, di cui all'art. 10; comunicherà, altresì, eventuali prescrizioni alle quali la Ditta dovrà uniformarsi nei tempi che l' Azienda ULSS indicherà.

Tutte le contestazioni ufficiali operate nei confronti della Ditta aggiudicataria saranno precedute da un riscontro dei fatti, effettuato in contraddittorio con il Responsabile referente della Ditta stessa o generando elementi oggettivi di presenza delle contestazioni (es. fotografie).

Alle contestazioni e rilievi conseguenti i controlli, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare all'Azienda ULSS le eventuali controdeduzioni, che dovranno essere tempestive e, comunque, avvenire entro giorni 3 (tre) dal ricevimento della notifica.

2. Penali

In caso di rilievo, durante i controlli, di non conformità e conseguente contestazione formale, l'Azienda ULSS si riserva la possibilità di applicare le seguenti penali:

- per mancato rispetto di quanto previsto all'Art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, con riferimento all'oggetto del servizio ed al progetto presentato dalla Ditta aggiudicataria: **per ogni contestazione, in misura giornaliera pari al 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale stesso;** (Art. 10, p. 2, lett. A)

- per mancato rispetto di quanto previsto all'Art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto, con riferimento al personale preposto all'espletamento del servizio ed al progetto presentato dalla Ditta aggiudicataria: **per ogni contestazione, in misura giornaliera pari al 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale stesso;** (Art. 10, p. 2, lett. B)

- per mancata prestazione, da parte del personale impiegato nel servizio, in maniera conforme ai contenuti previsti dalla normativa vigente, alla propria qualifica ed al progetto presentato dalla Ditta aggiudicataria: **per ogni contestazione, in misura giornaliera pari al 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale stesso, per ogni giorno di ritardo;** (Art. 10, p. 2, lett. D)

- per mancata tempestiva sostituzione del personale assente: **per ogni contestazione, in misura giornaliera pari al 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale stesso;** (Art. 10, p. 2, lett. E)

- per mancata trasmissione da parte della Ditta, entro il mese di gennaio di ogni anno, della relazione sull'andamento tecnico della gestione del servizio e sui risultati ottenuti relativa all'anno precedente,: **per ogni contestazione, in misura giornaliera pari al 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale stesso, per ogni giorno di ritardo;** (Art. 10, p. 2, lett. I).

- per mancato aggiornamento e implementazione dati nei sistemi informativi dell'Azienda e/o della Regione del Veneto: **per ogni contestazione, in misura giornaliera pari al 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale stesso;** (Art. 10, p. 2, lett. L)

L'ammontare delle penalità potrà essere addebitato, con cadenza mensile, con le seguenti modalità:

- sui crediti dell'impresa, derivanti dal contratto cui esse si riferiscono;
- ovvero, qualora questi ultimi non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri eventuali contratti che l'impresa avesse in corso con l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana - Distretto Asolo;
- in ogni caso, l'ammontare delle penalità potrà essere addebitato sul deposito cauzionale. In tal caso, l'integrazione del deposito dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta dell'Azienda ULSS.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera la Ditta aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

E' fatto, comunque, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla Stazione Appaltante. La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l'altro, dei maggiori costi derivanti all'Azienda Sanitaria dall'avvio di una nuova procedura d'acquisto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall'assegnazione del servizio ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione del servizio e/o da un ritardo nell'esecuzione medesima (1223 C.C).

Si precisa, infine, che la sommatoria delle penali non può superare, durante l'esecuzione del contratto, il 10% dell'importo complessivo aggiudicato in sede di gara.

Non è previsto alcun premio di accelerazione.

CONTROLLI, VERIFICHE E INADEMPIENZE SULLA GESTIONE E SULLE MANUTENZIONI DEL FABBRICATO

All'Azienda sono inoltre riconosciute ampie facoltà di controllo e di verifica periodica, per il tramite del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) o dei suoi delegati, in merito all'adempimento degli obblighi del soggetto gestore sul rispetto delle normative, degli standard di manutenzione ordinaria edile o impiantistica del Centro Atlantis secondo quanto previsto nell'ALLEGATO sub. 5_ "Contenuti minimi per la manutenzione edile ed impiantistica del Centro Atlantis di Castelfranco Veneto", nonché del corretto utilizzo delle apparecchiature/attrezzature e degli arredi presenti.

L'appaltatore ha l'obbligo di fornire, su richiesta dell'Azienda, tutta la documentazione tecnica inerente la manutenzione e la verifica degli impianti e delle componenti del Centro Atlantis e di collaborare in ogni momento per consentire l'esercizio delle funzioni di verifica e controllo da parte dell'Azienda stessa.

Qualora, in occasione delle verifiche e dei controlli di cui sopra, l'Azienda dovesse riscontrare delle inadempienze agli obblighi previsti nel presente capitolato, si provvederà a inviare formale diffida al soggetto gestore con specificazione delle contestazioni e con invito a provvedere entro il termine che sarà ritenuto congruo a insindacabile giudizio dell'Azienda stessa.

Il soggetto gestore, ricevuta la diffida, dovrà provvedere nei termini indicati e darne comunicazione all'Azienda.

In caso di non ottemperanza entro i termini previsti, l'Azienda provvederà in via autonoma e sostitutiva, nonché senza ulteriore preavviso, all'esecuzione dei lavori o delle prestazioni oggetto di contestazione, con addebito dei costi mediante trattenuta dai relativi crediti.

L'addebito del costo della prestazione/lavorazione non esclude il diritto dell'Azienda a pretendere il risarcimento di eventuale ulteriori danni.

ART. 14 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

L'Azienda, ai sensi della normativa vigente, si riserva la facoltà, nel corso del periodo contrattuale, di estendere, alle stesse condizioni economiche, ridurre o cessare, il servizio in oggetto, a seguito di mutate necessità, con conseguente variazione proporzionale del prezzo pattuito.

L'Azienda, inoltre, si riserva di introdurre nuove modalità di esecuzione del servizio coerentemente a esigenze nel frattempo sorte, previa definizione con la Ditta Aggiudicataria degli aspetti gestionali ed economici.

I volumi di attività richiesti potranno variare in più o in meno del 20% (ventipercento), ad insindacabile giudizio dell'Azienda, in relazione all'effettivo fabbisogno, senza che per questo la Ditta Aggiudicataria abbia a pretendere variazioni di prezzo.

Si applicherà l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 15 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Successivamente all'aggiudicazione, sarà stipulato apposito contratto, ai sensi e con le modalità previste all'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il contratto verrà stipulato entro 90 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell'Aggiudicatario.

Per quanto concerne l'imposta di bollo, troveranno applicazione le disposizioni del D.P.R. 642/1972, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 97/E del 27/03/2002, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 03/04/2006 e la Legge n. 71 del 24/06/2013.

Nel dettaglio, saranno assoggettati ad imposta di bollo:

- il Contratto;
- il Capitolato speciale d'appalto;
- gli eventuali chiarimenti forniti in sede di gara;
- l'Offerta economica.

In caso di urgenza, il Committente, nelle more della stipula del contratto, può disporre l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria si sciogla dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.

L'Azienda si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui l'Aggiudicatario receda dal contratto.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

L'Azienda nel contratto sottoscritto con la Ditta Aggiudicataria inserirà, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 s.m.i., ed in particolare dall'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari".

Art. 16 - CONTINUTA' DEL SERVIZIO

I servizi oggetto del presente Capitolato dovranno essere espletati con assoluta continuità.

La Ditta aggiudicataria, pertanto, per nessuna ragione potrà sospendere o non eseguire, in tutto od in parte, le attività oggetto del presente servizio, anche in caso di sciopero, pena la risoluzione del contratto. In caso di sciopero del personale, o di altre cause di forza maggiore (non saranno da considerarsi tali le ferie, le aspettative o le malattie), la Ditta aggiudicataria dovrà darne comunicazione scritta all'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, con opportuno preavviso.

Resta inteso che l'attività costituisce servizio pubblico essenziale.

In caso di malattia e/o infortunio degli addetti al servizio in questione, la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare in ogni caso la continuità e l'efficienza del servizio.

In caso di inadempimento dell'obbligo di garantire la continuità assistenziale, il contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta Aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, a favore dell'Azienda, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

L'importo della garanzia definitiva è pari al 10% (dieci per cento) - eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - dell'importo complessivo di affidamento, al netto dell'IVA.

La fideiussione deve avere decorrenza dalla data di esecuzione del contratto e scadenza iniziale superiore di almeno sei mesi rispetto alla scadenza presunta del contratto.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La fideiussione deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,

- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Azienda Ulss, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

La garanzia deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018.

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e qualora sia presentata su supporto informatico deve essere prodotta in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

La garanzia fideiussoria deve essere accompagnata da una dichiarazione resa dal rappresentante legale del garante (inteso anche come agenzia/filiale) o suo procuratore o istitutore, ma persona diversa da colui che ha sottoscritto la garanzia, con la quale si attesti che il firmatario del documento sia in possesso dei poteri di firma, indicando gli estremi del titolo legittimante (es. procura con indicazione notaio, data, n. repertorio e raccolta, o in alternativa visura camerale, ecc.)

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'ammontare della garanzia definitiva sarà comunicato dall'Azienda e la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione e trasmissione della stessa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria oltre che l'addebito dei danni e delle maggiori spese per l'Azienda.

Lo svincolo della garanzia avverrà solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Trascorsi 180 giorni dalla scadenza del contratto, lo svincolo avverrà automaticamente fatti salvi i casi in cui il RUP abbia segnalato la non corretta e/o completa esecuzione del contratto.

In caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari e GEIE, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Impresa mandataria (Capogruppo).

Nel caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari, imprese retiste, GEIE, (art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del D. Lgs. n. 50/2016), la riduzione dell'importo della garanzia del 50% è possibile solo se tutte le imprese, costituenti l'associazione, il consorzio ordinario, il GEIE o la rete di imprese che partecipano alla gara, sono in possesso della certificazione di qualità.

In caso di partecipazione di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la riduzione dell'importo della garanzia del 50% per il possesso della certificazione di qualità è possibile solo se la predetta certificazione è posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del Codice, si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

In caso di avalimento, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Aggiudicatario.

La riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se l'aggiudicatario possiede il requisito, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento danni derivante dal mancato o inesatto adempimento.

ART. 18 - DANNI A TERZI – COPERTURE ASSICURATIVE

La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi natura e genere (patrimoniale e non patrimoniale), eventualmente subiti da persone o cose, in dipendenza dell'esercizio dell'appalto, con ciò esonerando l'Azienda ULSS 2 da ogni e qualsiasi responsabilità verso i prestatori di lavoro da essa Ditta dipendenti, da consulenti e collaboratori, da sub-affidatari e dal relativo personale, e verso tutti i terzi in genere, per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza, anche indiretta, dell'esecuzione e gestione dell'appalto stesso.

E' obbligo del prestatore del servizio stipulare con una primaria Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG e regolarmente operante alla data del presente appalto, specifica polizza assicurativa di RCT (Responsabilità Civile verso Terzi), che riporti espressamente la copertura assicurativa del presente appalto richiamandone l'Oggetto ed il codice CIG. La polizza dovrà prevedere un massimale RCT e RCO non inferiore ad € 5.000.000,00 unico per sinistro senza limitazione per anno, con validità non inferiore alla durata del servizio;

La polizza dovrà inoltre espressamente:

1. prevedere la copertura verso l'Azienda aggiudicante, tutti i suoi dipendenti e tutti coloro che prestano la loro attività per l'esecuzione dell'appalto;
2. riportare espressamente tra il novero degli "Assicurati" (cfr. Definizioni di polizza) oltre al prestatore del servizio, la Stazione appaltante, i suoi amministratori, i suoi dipendenti, nonché in genere tutti coloro che partecipano alla prestazione del servizio ed in regola con la normativa vigente;
3. annoverare tra gli assicurati, tutte le società eventualmente partecipanti a qualsiasi titolo al servizio oggetto del presente appalto (esempio RTI), compresi i propri dipendenti e tutti coloro che partecipano alle attività;
4. il pagamento della polizza in forma FLAT ovvero unico, annuo senza regolazione del premio a fine periodo assicurativo. In alternativa l'indicazione che il mancato pagamento della regolazione non influisce sulla efficacia della copertura assicurativa;
5. riportare espressamente un periodo di mora dei pagamenti di rinnovo annuale di 30 giorni, con obbligo per l'assicuratore di tenere in copertura la polizza per un ulteriore periodo di 30 giorni dalla scadenza della prima mora;
6. che le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno essere opponibile alla Stazione Appaltante;
7. essere redatta in lingua italiana.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di RCTO, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa (appendice di precisazione) redatta in lingua italiana, nella quale si espliciti che la polizza in corso è efficace anche per il presente appalto, richiamandone il CIG di riferimento, tutte le specifiche, i massimali RCT e RCO, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri né limiti per massimale annuo, e richiamando tutte le specifiche da 1. a 6. di cui sopra.

La polizza, comprensiva delle CGA Condizioni Generali di Assicurazione e delle eventuali Condizioni Particolari, e/o l'appendice di precisazione, il tutto redatto in lingua italiana, dovrà essere posta in visione alla Stazione Appaltante prima dell'inizio delle attività oggetto del presente appalto, in originale o copia conforme e debitamente quietanzata dall'assicuratore per conferma di avvenuto pagamento.

Le eventuali quietanze di rinnovo della copertura, dovranno essere consegnate in originale o in copia conforme alla Stazione Appaltante, nei 30 giorni successivi il termine di ogni periodo assicurativo, debitamente quietanzate dall'assicuratore per conferma di pagamento.

La polizza e/o l'appendice di precisazione di cui sopra, dovranno prevedere che l'assicuratore si impegna a non modificare alcuna clausola contrattuale se non con il benessere della Stazione Appaltante, a notificare tempestivamente alla Stazione Appaltante, a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.aulss2@pecveneto.it, l'eventuale mancato pagamento del premio di rinnovo, ad accettare l'eventuale pagamento del premio di rinnovo da parte della Stazione Appaltante, nel qual caso la Stazione Appaltante avrà la facoltà di escutere tale importo dalla cauzione definitiva del prestatore di servizio.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 19 - MODALITA' DI FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Appaltatore dovrà presentare regolare fattura ai sensi della normativa vigente.

I corrispettivi come determinati all'art. 4 del presente capitolato saranno liquidati su presentazione di fatture mensili corredate dai prospetti riepilogativi mensili riportanti le presenze/assenze di ciascuna unità di offerta, sottoscritte dal Coordinatore/referente tecnico organizzativo dei Centri Diurni e del Servizio Residenziale dell'aggiudicataria che attesta il regolare svolgimento del servizio, previo riscontro del Responsabile della U.O.S. Disabilità del Distretto di Asolo.

La non conformità della fattura al prospetto di cui sopra comporterà la sospensione dei termini di pagamento.

Ai fini della fatturazione, il gestore emetterà ogni mese all'Azienda ULSS 2, per singola unità di offerta, distinte fatture secondo le modalità indicate dalla UOC Servizi Sociali e Socio Sanitari dell'Azienda ULSS 2.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato purché il servizio sia stato regolarmente eseguito, secondo quanto previsto dal presente Capitolato. Il pagamento delle fatture sarà effettuato nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse da parte dello SDI (Sistema di interscambio fatture P.A) salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni, vista la particolarità e le caratteristiche del servizio; tale termine è da considerarsi corretta prassi commerciale del settore, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/02, modificato dal D.Lgs. 192/2012. L'operatore economico viene

informato che nel sito www.aulss2.veneto.it, sono state pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica.

Ciascuna fattura sarà emessa con cadenza mensile posticipata e dovrà contenere: il riferimento al Contratto, il periodo di fatturazione, i dati esplicativi dei servizi svolti ed indicare il codice CIG (Codice Identificativo Gara).

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all'Appaltatore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il l'Appaltatore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Sempre in sede di stipula del Contratto l'Appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i, all'Azienda Sanitaria.

L'Appaltatore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 5 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.

La Stazione appaltante, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 codice civile).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel Contratto.

E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere i crediti derivanti dal contratto stipulato con l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, vantati nei confronti di questa.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dal servizio oggetto del presente appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Azienda procederà al pagamento del corrispettivo dovuto alla Ditta aggiudicataria, previa verifica della regolarità contributiva.

In caso di R.T.I., il pagamento sarà effettuato alla capogruppo o alle singole imprese costituenti il R.T.I.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato a mezzo mandato del Tesoriere dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana.

ART. 20 - RESPONSABILE DEI RAPPORTI CON L'APPALTATORE

L'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana - Distretto Asolo indicherà il proprio referente che, in qualità di responsabile dei rapporti con la Ditta aggiudicataria, sarà a disposizione della stessa per dare tutte le informazioni necessarie o utili per lo svolgimento del servizio. Verrà individuato anche un suo delegato, con identici poteri ed obblighi, che fungerà da riferimento in caso di assenza o impedimento del primo.

ART. 21 – REVISIONE PREZZI

In relazione al presente servizio, i prezzi di aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto fatti salvi eventuali adeguamenti alle tariffe individuati dalla Regione del Veneto.

ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto è disciplinata oltreché dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamato, dal presente documento, dal contratto e dagli altri documenti di gara.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda oltre al risarcimento di eventuali danni, avrà anche il diritto, a titolo di penale, di incamerare la cauzione definitiva.

L'Azienda, in caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali potrà assegnare, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 codice civile).

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto con la Ditta aggiudicataria, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, con lettera inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), e di rivolgersi ad altre Ditte, ponendo a carico dell'aggiudicatario inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, nei seguenti casi:

- dopo tre (3) contestazioni scritte per grave inadempimento agli obblighi contrattuali previsti dal presente Capitolato e dal progetto presentato dalla Ditta aggiudicataria;
- nel caso di inadempimento di notevole importanza, contestate per iscritto, che faccia venir meno la fiducia nella puntualità e precisione dei successivi adempimenti;
- qualora, comunque, il servizio non risultasse di completo gradimento dell'Azienda per cause motivate e comunicate per iscritto.

L'Azienda, inoltre, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al Fornitore, da effettuarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), potrà risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

1. in qualsiasi momento dell'esecuzione, per motivi di pubblico interesse, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C., tenendo indenne l'Aggiudicatario delle spese sostenute, dei servizi eseguiti e dei mancati guadagni;
2. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
3. in caso di revoca delle autorizzazioni per l'esercizio della professione sanitaria;
4. di commissione di uno dei reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle Leggi antimafia;

5. in caso di reiterati ritardi nell'esecuzione del servizio o reiterato mancato rispetto delle modalità di esecuzione dello stesso;
6. in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, nel caso di concordato preventivo (salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16/03/1942, n 267 e s.m.i.), di fallimento (fatto salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), di liquidazione coatta o in pendenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, in caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
7. in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
8. nei casi di subappalto avvenuto senza autorizzazione scritta dell'Azienda ULSS;
9. nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore ovvero in caso di perdita dei requisiti richiesti dal Disciplinare accertata dalla Stazione appaltante in corso di esecuzione del contratto;
10. in caso di mancato rispetto dei termini dell'avvio del servizio previsto dal presente Capitolato;
11. in caso di mancata rispondenza ai requisiti tecnico-qualitativi stabiliti dal presente Capitolato;
12. per non produzione dei titoli di studio del personale impiegato a seguito di verifica e su richiesta della Stazione appaltante;
13. per sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della Ditta di uno o più dei servizi affidati senza motivo ritenuto giustificato dalla Stazione appaltante, per continuata e reiterata violazione degli orari e delle prestazioni concordate con i responsabili dei servizi;
14. in tutti gli altri casi previsti dal presente Capitolato e nei restanti atti di gara.

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010.

Ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 16 del presente documento, il contratto sarà risolto qualora, dai controlli effettuati, emergesse presenza di personale dell'Appaltatore sprovvisto di titolo di studio adeguato. In tal caso si provvederà, altresì, alla segnalazione all'Autorità competente.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno all'Impresa inadempiente. All'Impresa inadempiente, sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo da parte dell'Azienda Sanitaria e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa, nulla spetta all'Impresa appaltatrice. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, la Ditta dovrà comunque garantire, a richiesta dell'Azienda Sanitaria la continuità del servizio di cui al presente appalto, fino a che lo stesso non sia assegnato ad altra Ditta e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

In ogni caso di risoluzione, oltre all'applicazione della penale, potrà essere addebitato all'Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto del servizio oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 codice civile).

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio, alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, questa Amministrazione risolverà il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che la Ditta possa avanzare alcuna pretesa di natura

risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento del servizio oggetto della presente procedura, sulla base di quanto previsto dalla Regione Veneto con nota prot. n. 210747 del 3/5/2011.

ART. 23 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto, ai sensi dell'art. 105 – comma 1 – del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto** l'omessa dichiarazione dei servizi o le parti dei che si intende subappaltare;

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

ART. 24 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Al presente appalto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (modificato dal D.Lgs. n. 101/2018).

Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'ULSS 2 Marca Trevigiana, nell'ambito del presente appalto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Pertanto l'ULSS 2 Marca Trevigiana effettuerà il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui al presente appalto solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dall'ULSS 2 Marca Trevigiana quale Titolare del trattamento, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento.

Relativamente ai dati personali trattati per il presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere dell'Appaltatore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali propri soci, rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati alla Stazione appaltante ai fini dell'esecuzione del contratto di cui al presente appalto, e, in particolare il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

ART. 25 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'

All'affidamento del servizio di cui trattasi si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. nonché le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data

17.09.2019 con gli Uffici territoriali del Governo del Veneto, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: (<http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>); si applicano altresì le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Treviso, in data 06/04/2017, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il contratto che verrà stipulato con la Ditta aggiudicataria della presente procedura verrà immediatamente ed automaticamente risolto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

1) dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informative interdittive ai sensi dell'art. 91, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.

In tal caso la Stazione appaltante applica a carico della Ditta Aggiudicataria, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione appaltante del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

2) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera in ogni caso inadempimento grave:

a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Nell'ipotesi di cui sopra vi sarà altresì la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto.

3) nel caso in cui la Ditta Aggiudicataria sia inadempiente all'obbligo di dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

4) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

La Stazione appaltante si riserva di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629 del 06/09/1982, convertito nella L. n. 726 del 12/10/1982 e s.m.i., ai fini del gradimento della Ditta sub affidataria, ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di una attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

La Ditta aggiudicataria dovrà inserire nell'eventuale contratto di subappalto o in altro eventuale sub contratto nonché nei contratti a valle stipulati dai sub contraenti, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere

comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i..

La Ditta Aggiudicataria si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nell'eventuale sub contratto una clausola che preveda anche l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o dell'eventuale sub contratto, salvo il maggior danno.

La Ditta aggiudicataria dovrà altresì riferire tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente, dipendente, collaboratore e/o socio lavoratore. Analogo obbligo dovrà essere assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 1 del Protocollo di legalità sottoscritto dalla Stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Treviso, in data 06/04/2017, le Ditte esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture devono osservare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta. Sono a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri.

ART. 26 - CODICE DI COMPORTAMENTO

La Ditta aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e dal Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 69 del 30.01.2014 e pubblicato nel sito www.aulss2.veneto.it - Sez. Amministrazione Trasparente.

La Ditta aggiudicataria si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che, a qualunque titolo, sono coinvolti nell'esecuzione del presente contratto.

La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

ART. 27 VARIAZIONI SOGGETTIVE

Nel caso la Ditta aggiudicataria dovesse subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante ed in tal caso si applicherà la disciplina del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

ART. 28 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI

L'Appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- a) Pec (posta elettronica Certificata) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto;

- b) telefax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel contratto;
- c) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- d) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 29 RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO E MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE DALL'AZIENDA.

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008. A seguito dell'analisi delle attività descritte nel Capitolato di gara allegato, in considerazione dei luoghi di espletamento delle attività che sono di proprietà dell'azienda committente, e gli operatori del servizio sono tutti appartenenti alla ditta aggiudicataria, il caso non rientra nell'Art. 26 D.lgs. 81/2008 e pertanto non è necessaria la predisposizione del DUVRI da parte dell'ente appaltante. Gli oneri relativi alla sicurezza risultano pari a zero.

Altresì si precisa che, come evidenziato e riportato nel Capitolato di gara, la manutenzione ordinaria dell'immobile e delle pertinenze sono a carico dell'affidatario, come la gestione della struttura stessa e delle attività svolte completamente con proprio personale. Gli eventuali accessi del personale dipendente dell'Azienda Ulss 2 presso il centro sono ridotti/occasionali. Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

Alla ditta aggiudicataria, vista la particolarità del servizio, si richiede:

- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi Artt. 28 – 29 del D.lgs. 81/2008,
- Procedure specifiche contenenti le Misure Generali di Tutela e Specifiche, da impiegare per la gestione dei rischi interferenti presenti, quando il personale appartenente all'Azienda Ulss 2, dovesse occasionalmente accedere alla struttura.

ART. 30 - NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 29/01/2020, sulla base della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e della delibera C.i.V.I.T. n. 72 dell' 11 Settembre 2013 "Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione" pubblicato nel sito www.aulss2.veneto.it – Sez. Amministrazione Trasparente.

La violazione degli obblighi derivanti può costituire causa di risoluzione del contratto.

ART. 31 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Ditta aggiudicataria e l'Azienda Sanitaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso.

ART. 32 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di servizi pubblici, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e

contratti.

ALLEGATI:

- ALLEGATO sub. 1_Planimetria di Inquadramento;
- ALLEGATO sub. 2_Piante dello stato attuale;
- ALLEGATO sub. 3_Agibilità del Centro polivalente;
- ALLEGATO sub. 4_Agibilità della Residenza Assistenziale per Disabili;
- ALLEGATO sub. 5_Contenuti minimi per la manutenzione edile ed impiantistica.